

modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione non appena divenute efficaci.

5. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, entro 30 giorni il Consiglio Comunale, cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione.

6. Decorso il termine di cui al precedente comma 5, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima, si applica la previsione di cui al comma tredicesimo del precedente articolo dodici.

7. Nel caso dei rinnovi dei Consigli Comunali, i componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali, che dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei medesimi. In difetto troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente comma 6.

ARTICOLO 14 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione, adotta entro 90 giorni dal suo insediamento, un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme restando le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto; entro tali limiti può prevedere criteri di alternanza negli incarichi attribuibili ai Consiglieri.

4. Il Presidente cessa inoltre dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata in appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione.

5. Nelle more dell'elezione del Presidente, la legale rappresentanza dell'Ente, la convocazione e la Presidenza del Consiglio dell'Unione spettano al Sindaco di Pieve di Teco.

6. Il Presidente presiede la Giunta e il Consiglio, verifica il regolare funzionamento degli uffici e l'esecuzione degli atti, e svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

7. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione. Le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di Consigliere.

8. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

ARTICOLO 16 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva, composta dal Presidente e da quattro componenti scelti, almeno due, tra i Sindaci partecipanti all'Unione; gli altri tra i Sindaci e/o all'interno degli esecutivi dei Comuni dell'Unione, a norma dell'art. 32, comma terzo, del TUEL. La

3. La Giunta inoltre, elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività. In particolare adotta i Regolamenti sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

4. La Giunta compie tutti gli atti che il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede per le Giunte Comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

5. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da Assessori Comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.


6. Il Presidente può, previo parere conforme della Giunta, attribuire incarichi specifici, in funzione istruttoria, ai Consiglieri dell'Unione: essi partecipano alle Giunte, per la trattazione degli argomenti di competenza, senza diritto di voto.

— TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE, TRASPARENZA E —

— PARTECIPAZIONE POPOLARE —


— ARTICOLO 18 - FORME ASSOCIATIVE —

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa.



2. Per la definizione e l'attuazione degli obiettivi il Presidente, sentita la Giunta e/o il Consiglio, promuove forme di collaborazione, Protocolli di intesa e/o Convenzioni con la Regione Liguria e gli altri Enti pubblici e/o privati.

Giuseppe
Dante Anton
Alessandro
Paolo
Alfredo



ARTICOLO 19 - TRASPARENZA, ACCESSO E PUBBLICITA'

DEGLI ATTI

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento delle proprie finalità e obiettivi. Per garantire la trasparenza della propria azione, l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:

- a) i dati di natura economica attinenti le scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- b) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- c) i criteri e le modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
- d) i criteri e le modalità di accesso alla funzione o ai servizi gestiti dall'Unione.

Colombo
Profumo
Paolo
Luigi
Luciana
Emil
Giuseppe
Luigi
Antonio
Giuseppe
Luigi
Antonio

2. I cittadini e i portatori di interesse, rispettivamente ai sensi del D.Lgs. 267/2000, della L. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013, loro modifiche ed integrazioni, possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

3. I Consiglieri comunali dell'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed

informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato.

L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli enti locali aderenti con le strutture e gli organi dell'Unione.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, i Consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.

5. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.

6. Il Regolamento di cui al precedente comma ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

7. L'Unione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 20 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO

1. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi

agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.


3. Ai Responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

4. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

5. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:

a) il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;

b) la flessibilità e interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.



6. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano le informazioni sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

ARTICOLO 23 - PERSONALE

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.

2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti, e per questo, provvede alla formazione e alla valorizzazione delle proprie risorse umane diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

3. Il personale dell'Unione è composto da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.

4. L'Unione può altresì avvalersi di personale in comando e/o distaccato, finanche parziale, nonché di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale suddivisa in aree di attività. Per ogni area di attività, che può comprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un Responsabile di Area. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

Handwritten signatures and stamps on the right margin:
 - Top: *Antonio*
 - Middle: *Antonio*
 - Bottom: *Antonio*
 - Stamps: Two circular official stamps, one partially overlapping the text.

5. Sino all'avvenuta approvazione della dotazione organica, nonché all'eventuale perfezionamento del trasferimento del personale all'Unione, lo stesso ancorché assegnato all'Unione per l'esercizio di funzioni alla stessa delegate, resta inquadrato nella dotazione organica del Comune di appartenenza.

6. Nel caso di recesso dall'Unione di uno dei Comuni aderenti, il personale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito, potrà tornare a svolgere la propria attività lavorativa nel Comune di provenienza, previa intesa tra l'Unione e il Comune, con il consenso del dipendente e fatta salva la possibilità di accordi diversi in materia.


7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

ARTICOLO 24 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI

SERVIZI

1. Il Regolamento definisce la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, articolata, per quanto possibile, mediante sportelli anche polifunzionali, collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini, dalle imprese e, possibilmente, i dipendenti dalla sede di provenienza, preferibilmente mediante ricorso a strumenti telematici con il maggior livello di interconnessione tecnicamente realizzabile e compatibile con l'entità delle risorse a tal fine destinabili.

2. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed



economica in relazione alle funzioni attribuite e secondo il principio di strumentalità rispetto agli obiettivi stabiliti.

3. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di organizzazione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

ARTICOLO 25 - CONTROLLO INTERNO

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo di seguito indicate:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la regolarità e la legalità dell'azione amministrativa;
- b) controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- c) valutazione della dirigenza finalizzato a confrontare, con periodicità almeno annuale, i risultati della gestione con gli obiettivi programmati delle direttive degli organi politici;

Paul Adam Gugger
 A. Lorenzini
 G. Ciberti
 Gianfranco Pizzetti
 Roberto Solerho
 P. P. P.
 Riccardo Basso
 Riccardo Basso
 Riccardo Basso
 Riccardo Basso
 Riccardo Basso

d) valutazione e controllo strategico finalizzati a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo e mirati a verificare l'effettiva attuazione.

ARTICOLO 26 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione fra i Segretari in servizio presso un Comune facente parte dell'Unione.

2. In sua assenza o impedimento le funzioni sono assunte da altro Segretario di uno dei Comuni dell'Unione, designato dal Presidente.

3. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività.

4. Il Segretario dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

5. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

ARTICOLO 29 - FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- c) trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali proprie o trasferite;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

maggiori prestazioni per il Comune stesso o per i cittadini residenti nel proprio territorio.

8. L'Unione, entro il termine di approvazione di ciascun esercizio finanziario provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

9. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

ARTICOLO 30 - RESPONSABILITA' DEI COMUNI

INADEMPIENTI

1. Ogni Comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal Comune interessato.

2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa soltanto se preceduta da una diffida del Presidente a rimuovere entro un termine congruo il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati.

ARTICOLO 31 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei

Regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'Organo di Revisione.

2. Non appena possibile e comunque entro un triennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

ARTICOLO 34 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'Organo di Revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

ARTICOLO 35 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

ARTICOLO 36 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- b) da attività finanziarie immobilizzate;
- c) da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

maggioranza qualificata di due terzi, calcolata secondo i criteri indicati negli articoli 11 e 12 dello Statuto.

3. I Regolamenti possono modificare la durata delle cariche ed introdurre, per l'attribuzione delle medesime, criteri di rotazione; sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente e sono trasferiti ai Comuni aderenti per favorirne la pubblicazione da parte degli stessi, così da garantire la massima accessibilità da parte di chiunque intenda consultarli.

4. Nelle more dell'approvazione dei Regolamenti dell'Unione, per non più di novanta giorni, si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel Comune con il maggior numero di abitanti, alla data del 31 dicembre 2013.

5. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio della Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.

- ARTICOLO 39 - DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE -

1. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione e, più in generale, la disciplina prevista dal DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 -

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'UNIONE

ARTICOLO 11 - COMPETENZE

ARTICOLO 12 - COMPOSIZIONE

ARTICOLO 13 - DURATA, DECADENZA E DIMISSIONI DEI
CONSIGLIERI

ARTICOLO 14 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO

CAPO II - LA GIUNTA

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 16 - NOMINA DELLA GIUNTA

ARTICOLO 17 - COMPETENZE

TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE, TRASPARENZA E

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 18 - FORME ASSOCIATIVE

ARTICOLO 19 - TRASPARENZA, ACCESSO E PUBBLICITA' DEGLI
ATTI

ARTICOLO 20 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 21 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 22 - PRINCIPI

ARTICOLO 23 - PERSONALE

ARTICOLO 24 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 25 - CONTROLLO INTERNO

ARTICOLO 26 - IL SEGRETARIO

ARTICOLO 27 - GESTIONE DEI SERVIZI

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 28 - PRINCIPI

ARTICOLO 29 - FINANZE DELL'UNIONE

ARTICOLO 30 - RESPONSABILITA' DEI COMUNI INADEMPIENTI

ARTICOLO 31 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 32 - CONTROLLO DI GESTIONE

ARTICOLO 33 - RISULTATI DI GESTIONE

ARTICOLO 34 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ARTICOLO 35 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

ARTICOLO 36 - PATRIMONIO

ARTICOLO 37 - ATTIVITA' CONTRATTUALE


TITOLO VI - FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 38 - STATUTO E REGOLAMENTI

ARTICOLO 39 - DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Fermentul Aleu
colocata Girafu
Amorpha fruticosa
Daub Anton Geyrus
Chrysanthemum
Pulica major
Abrus precatorius
Yucca filifera
Bouvardia
Semina Equisetum
Padia gilbertii

[Handwritten signature]



17 NOVEMBER 2014
 3096/16
[Handwritten signature]

26
 conform
 gli us
 consuetudini

IUREMA 17 NOVEMBRE 2014
[Handwritten signature]